

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE – CENTRO UNIVERSITARIO GREEN - GROUPE DE RECHERCHE EN EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET À LA NATURE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN ECOPSICOLOGIA.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, codice fiscale 00634260079, con sede in Saint-Christophe, Loc. La Maladière – Rue de la Maladière n. 48, di seguito nominata "ARPA-VdA", rappresentata dal Direttore generale Igor Rubbo, a ciò autorizzato in forza di deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 9 dicembre 2020;

E

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079 - Centro universitario GREEN- Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, di seguito nominata "Università" nella persona della Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, Prof.ssa Manuela Ceretta, a ciò delegata con deliberazione n. 3, del 21 febbraio 2024.

Richiamata

La convenzione stipulata tra le parti, approvata dall'ARPA-VdA con provvedimento del Direttore generale n. 16 in data 1° marzo 2023 e recepita dall'Università con delibera del Consiglio direttivo del Centro universitario GREEN- Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature n. 4 in data 9 febbraio 2023, concernente la realizzazione di attività di ricerca, documentazione, formazione e promozione dell'educazione ambientale.

Premesso

- che l'ARPA-VdA intende attivare la realizzazione di un corso di formazione in ecopsicologia;
- che l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- che nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- che il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi formativi e di sviluppo del sistema socio-economico;

- che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

L'ARPA-VdA affida all'Università la realizzazione di un corso di formazione in ecopsicologia, per operatori dell'ARPA-VdA impegnati nelle attività didattiche di educazione ambientale.

L'attività formativa si articolerà in 12 ore da svolgersi in presenza, articolata in almeno due giornate di non più di 6 ore ciascuna.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato, dipendenti da circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione e correlate anche dal numero effettivo dei partecipanti, dovranno essere previamente concordate tra le Parti, mediante scambio di note.

Articolo 3 (Durata e calendario dell'attività)

L'intervento formativo sarà erogato in presenza presso una sede dell'ARPA-VdA secondo un calendario da concordare tra le parti.

L'attività di cui all'articolo 2 decorrerà dal 1° ottobre 2024 e si concluderà alla data del 30 novembre 2024, salvo eventuali proroghe concordate previamente con l'ARPA-VdA tramite scambio di note. La predetta formazione sarà anticipata da almeno un incontro preliminare e preparatorio con i fruitori della formazione, come parte integrante dell'intervento formativo.

Il calendario dell'attività, contenente le date di erogazione del corso, sarà trasmesso da parte del Responsabile scientifico dell'Università al Referente dell'ARPA-VdA con anticipo rispetto all'effettiva erogazione dello stesso e tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di programmazione dell'ARPA-VdA.

Eventuali variazioni e modifiche dei calendari e della programmazione dell'attività formativa di cui all'articolo 2 dovrà essere previamente approvata dall'ARPA-VdA.

Articolo 4 (Impegni dell'Università)

L'Università cura l'organizzazione e la realizzazione del corso sulla base dei contenuti generali e nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 2.

A tal fine, l'Università assicura il coordinamento dell'attività didattica tramite il Centro Universitario GREEN, individuando quale responsabile scientifico dell'iniziativa il Dott. Giuseppe Barbiero, docente in ruolo dell'Università. In particolare, l'Università si impegna a:

- a) osservare, nella realizzazione dei corsi, le direttive dell'ARPA-VdA;
- b) provvedere alla progettazione macro e micro dell'intervento formativo;

- c) individuare per lo svolgimento dell'intervento formativo i seguenti docenti:
- Dott. Giuseppe Barbiero
 - Dott.ssa Stefania Pinna
- d) fornire, prima dell'inizio dell'attività formativa, un programma dettagliato delle stesse;
- e) fornire ai partecipanti cartellina con notes, penna e materiale didattico, composto dalle slides appositamente predisposte dai docenti;
- f) somministrare ai partecipanti un questionario anonimo di gradimento mediante il quale verrà chiesto di esprimere una valutazione in merito alla docenza, al materiale didattico fornito e all'organizzazione del corso;
- g) rilasciare ai partecipanti, al termine del corso, l'attestato di partecipazione;
- h) prevedere, qualora richiesto, un esame con quesiti a scelta multipla per verificare il grado di comprensione della materia.

Articolo 5 (Impegni del l'ARPA-VdA)

L' ARPA-VdA si impegna a:

- a) mettere a disposizione idonei locali per la realizzazione dell'attività formativa;
- b) predisporre i registri di formazione e sovrintenderne la tenuta e la compilazione da parte del personale ARPA-VdA;
- c) comunicare all'Università tutte le informazioni necessarie alla programmazione dei corsi;
- d) gestire ogni tipo di comunicazione con i partecipanti in ordine alla realizzazione dell'attività formativa.

A tal fine l'ARPA-VdA individua quale referente dell'iniziativa Sara Favre dell'Ufficio Comunicazione ed informazione;

Articolo 6 (Corrispettivo)

Per l'espletamento dei servizi previsti agli articoli 2 e 4, è convenuto un compenso di euro 7.000,00 (settemila/00), oltre l'Iva di legge al 22%, per un totale complessivo di euro 7.000,00 (settemila/00). Trattandosi di attività ricomprese nell'articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972, e ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della Legge n. 537/1993, il corrispettivo è esente dall'Iva.

A fronte di presentazione di regolare fattura, l'ARPA-VdA erogherà il compenso in un'unica soluzione a titolo di saldo al termine dell'attività formativa.

L'Ateneo procederà con l'emissione della fattura elettronica, secondo le normative vigenti in materia, intestata a:

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Loc. La Maladière – Rue de la Maladière n. 48
11020 Saint-Christophe (AO)
Codice univoco: UFZ9WU

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione della fattura, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, mediante pagamento attraverso il bollettino PagoPA, allegato alla fattura attiva, che verranno trasmessi dall'Università.

Articolo 7 (Obblighi tracciabilità flussi finanziari)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, l'Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente convenzione, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
- e) in caso di nuove accensioni – anche rispetto al conto i cui estremi identificativi sono stati indicati all'articolo 7 della presente convenzione – e di variazione dei conti dedicati, a comunicare all'Azienda gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 (Trattamento dei dati)

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Titolare del trattamento dati per l'Agenzia è ARPA Valle d'Aosta, con sede in Loc. La Maladière – Rue de la Maladière, 48 – 11020 Saint-Christophe nella persona del Direttore generale. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: goretta@gestaconsulenza.it;

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è contattabile all'indirizzo e.mail: rpd@univda.it.

Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 9 (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 (Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute. L'Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere all'ARPA-VdA, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 12 (Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale

dall'Università della Valle d'Aosta – autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

Letta, approvata e sottoscritta

Aosta, li (ved. segnatura di protocollo)

Per l'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente

Il Direttore generale
Igor RUBBO
sottoscritto digitalmente

Per l'Università della Valle d'Aosta
– Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice
Manuela CERETTA
sottoscritto digitalmente